

VALIDITA' DEI DIPLOMI DI MATURITA' PROFESSIONALE PER LA
AMMISSIONE ALLE CARRIERE DI CONCETTO NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI ED A CORSI DI LAUREA UNIVERSITARI

(art. 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754)

A) Diplomi di maturità professionale validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere di concetto per i quali sia richiesto genericamente il possesso di un diploma di scuola di istruzione secondaria di secondo grado:

Tecnico delle industrie meccaniche;
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche;
Tecnico delle industrie chimiche;
Odontotecnico;
Tecnico della cinematografia e della t.v.;
Segretario d'amministrazione;
Operatore commerciale;
Analista contabile;
Tecnico delle attività alberghiere;
Operatore turistico;
Disegnatrice stilista di moda;
Tecnica della grafica e della pubblicità;
Assistente per comunità infantili;
Agrotecnico.

B) Diplomi di maturità professionale validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere di concetto per i quali sia richiesto il possesso del diploma di maturità tecnica, a fianco di ciascuno indicato:

Tecnico delle industrie meccaniche	perito industriale meccanico
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	} perito industriale elettromeccanico perito industriale elettronico
Tecnico delle industrie chimiche	
Segretario d'amministrazione	perito aziendale e corrispondente commerciale
Analista contabile	} ragioniere e perito commerciale
Operatore commerciale	
Tecnico delle attività alberghiere	} perito turistico
Operatore turistico	
Agrotecnico	perito agrario

C) Per l'ammissione ai corsi di laurea universitari si applicano le norme dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione

FERRARI AGGRADI